



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Modalità di accesso al «Fondo giovani per la cultura», di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Visto l'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*» e, in particolare, i commi 34, 35 e 36, concernenti la disciplina dei tirocini d'orientamento e formativi;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «*Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*», sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante «*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e, in particolare, l'articolo 2, comma 5-bis;

Visto il decreto 9 luglio 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al «*Fondo mille giovani per la cultura*» per l'anno 2014;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che dispone il rifinanziamento del «*Fondo mille giovani per la cultura*» previsto dal citato decreto-legge n. 76 del 2013, con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2015;

Visto il decreto 19 giugno 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al «*Fondo mille giovani per la cultura*» per l'anno 2015;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», e, in particolare, l'articolo 24, comma 4, che rifinanzia nella misura di 300 mila euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 il Fondo di cui al citato articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, rinominandolo «*Fondo giovani per la cultura*» e prevedendo che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, siano determinate le modalità di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive;



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»*;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, recante *«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»*;

Ritenuto necessario proseguire la promozione di attività formativa di alto livello nel settore dei beni e delle attività culturali, già avviata con successo negli anni 2014 e 2015, pertanto disciplinando in continuità con le precedenti iniziative le modalità di accesso al Fondo per l'anno 2020 e per gli anni a decorrere dal 2021;

Ritenuto di impiegare le risorse stanziare dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per tirocini formativi e di orientamento destinati a giovani particolarmente qualificati nella misura di 40 per l'anno 2020 e 130 per ogni anno a decorrere dal 2021;

Ritenuto, altresì, al fine di attrarre i giovani più capaci e meritevoli, di confermare l'importo della indennità mensile previsto nel 2014 e nel 2015 per la partecipazione al programma di tirocini formativi e di orientamento del *«Fondo mille giovani per la cultura»* nella misura di 1000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa, come parametrato all'importo delle borse di dottorato nelle università italiane;

Ritenuto di attivare i tirocini, per l'anno 2020, nel settore degli archivi e della digitalizzazione sull'intero territorio nazionale, in considerazione della opportunità di promuovere la formazione di nuove risorse specializzate in tali ambiti, favorendo altresì lo sviluppo di progetti innovativi;

Ritenuto, altresì, di attivare i tirocini, a decorrere dall'anno 2021, negli ambiti di attività di volta in volta individuati con un bando annuale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

DECRETA:

Articolo 1

Fondo giovani per la cultura

1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come rifinanziato e rinominato dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, avviene sulla base dei criteri e delle modalità individuati dal presente decreto.



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito, “MiBACT”) promuove, per l’anno 2020, tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a ventinove anni di età, finalizzati alla realizzazione di progetti specifici per il sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

3. I 40 tirocinanti di cui al comma 2 saranno così ripartiti:

a) n. 30 destinati all’Archivio centrale dello Stato, alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e agli Archivi di Stato;

b) n. 10 destinati all’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (di seguito, “Digital Library”), anche presso gli istituti a quest’ultimo afferenti, ossia l’Istituto centrale per gli archivi, l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.

4. Ai medesimi fini di cui al comma 2, il MiBACT promuove, a decorrere dall’anno 2021, tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani fino a ventinove anni di età, finalizzati alla realizzazione di progetti specifici per il sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale presso gli uffici centrali e periferici del MiBACT e gli istituti e luoghi della cultura, individuati con un bando annuale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (di seguito, “DG Educazione, ricerca e istituti culturali”), da adottarsi entro il 1° marzo di ciascun anno.

5. Dei 130 tirocinanti di cui al comma 4, un minimo di 10 per ciascun anno sarà destinato alla *Digital Library*, anche presso gli istituti a questa afferenti.

Articolo 2

Requisiti di ammissione alla selezione

1. La selezione dei tirocinanti è effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti:

a) limite di età di cui all’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o stato di familiare di cittadini dell’Unione europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

c) assenza di precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle attività da svolgere nell’ambito dei tirocini formativi di cui all’articolo 1 del presente decreto;

d) titolo di studio e votazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;

e) almeno un titolo di studio conseguito entro i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

2. Per l’anno 2020, per accedere alla selezione relativa ai 40 tirocini presso l’Archivio centrale dello Stato, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, gli Archivi di Stato, la *Digital Library* o gli istituti a questa afferenti, è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110, in archivistica e biblioteconomia o altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del MiBACT istituite presso gli Archivi di Stato.

3. Per gli anni a decorrere dal 2021, per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110, in una delle discipline individuate nel bando annuale della DG Educazione, ricerca e istituti culturali o in discipline ad esse equipollenti in base alla normativa vigente.

4. È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli di cui ai commi 1 e 2 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Articolo 3

Bandi di selezione e presentazione delle domande

1. Il bando di selezione per l'anno 2020 è pubblicato, a cura della DG Educazione, ricerca e istituti culturali, entro 15 giorni dalla data di registrazione del presente decreto, sul sito web istituzionale del MiBACT e su quelli delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere la relativa attività formativa, entro 10 giorni dalla data di registrazione del presente decreto, l'Archivio centrale dello Stato, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, gli Archivi di Stato, la *Digital Library* o gli istituti a questa afferenti, interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture, presentano i relativi progetti formativi alla Direzione generale Archivi. I progetti sono valutati e selezionati dalla Direzione generale Archivi, al fine di predisporre un'offerta formativa di alta qualità e distribuita sul territorio nazionale. L'offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinati, è pubblicata unitamente al bando di selezione.

2. I bandi di selezione per gli anni a decorrere dal 2021 sono pubblicati, a cura della DG Educazione, ricerca e istituti culturali entro il 1° marzo di ciascun anno, sul sito web istituzionale del MiBACT e su quelli delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. I bandi sono corredati dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, valutati e selezionati dalla Direzione generale competente.

3. I bandi di selezione di cui ai commi 1 e 2 fissano la data e il luogo dello svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, prevedendo altresì che i candidati possono esprimere un ordine di preferenza tra un massimo di 3 sedi indicate nell'offerta formativa, fermo restando che, al fine di attivare tutti i tirocini messi a bando, le Direzioni generali competenti possono distribuire i giovani tirocinanti tra le diverse strutture.

Articolo 4

Procedura selettiva

1. La selezione avviene per titoli e colloquio.



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2. I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti:

a) laurea:

110 e lode - punti 14;

110 - punti 12;

109 - punti 10;

108 - punti 8;

107 - punti 4;

106 - punti 2;

b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti;

c) titolo di dottore di ricerca nelle materie oggetto della selezione: 30 punti;

d) diplomi rilasciati dalle scuole operanti presso gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del MiBACT: fino a 20 punti;

e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei beni e delle attività culturali: fino a 20 punti;

f) pubblicazioni: fino a 20 punti.

I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Sono ammessi alla fase successiva i candidati che hanno conseguito il punteggio più elevato, in un numero pari al triplo del contingente previsto da ciascun bando; sono altresì ammessi alla seconda fase tutti i candidati che si collocano a parità di punteggio per titoli nell'ultimo posto utile in ciascuna graduatoria.

4. I candidati di cui alle graduatorie del precedente comma sono ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attività oggetto dello specifico progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti.

5. Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio derivante dai titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in relazione al contingente previsto da ciascun avviso di selezione sono ammessi al tirocinio. A parità di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato anagraficamente più giovane.

6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro 30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande. La DG Educazione, ricerca e istituti culturali, ufficio responsabile del procedimento, accertata la regolarità delle procedure, approva le graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria è pubblicata sul sito web istituzionale del MiBACT e su quelli delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini.

Articolo 5

Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici per la selezione dei tirocinanti sono individuate dal bando di selezione annuale e sono composte da rappresentanti delle Direzioni generali e delle competenti strutture del



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MiBACT o da esperti del settore del patrimonio culturale.

2. La partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione o indennità di alcun tipo.

Articolo 6

Condizioni di svolgimento del tirocinio

1. La durata dei tirocini è di sei mesi.
2. Ai tirocinanti è corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennità mensile di importo pari a 1000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa.
3. Alla conclusione del programma formativo, è rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione. Il rilascio dell'attestato di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del MiBACT.
4. I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione della struttura ospitante, né sostituire il personale della medesima nei periodi di malattia, maternità o ferie. L'ammissione al tirocinio non dà luogo in alcun modo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il MiBACT.
5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e i percorsi formativi, possono essere stipulati accordi con Enti pubblici territoriali, Università, istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), Istituti culturali e altri enti e istituzioni culturali, nonché con fondazioni e associazioni interessate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 7

Normativa applicabile

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle garanzie assicurative, quanto previsto dalle «*Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*», approvate con l'accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento indicati all'articolo 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell'articolo 6 del presente decreto.



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE